

21. Nullità

- *Nozione: la nullità è la conseguenza voluta dall'ordinamento in seguito ad un vizio particolarmente grave che colpisce un negozio giuridico; tale vizio può consistere nella mancanza di un elemento essenziale, nella illiceità del negozio, della causa, dei motivi nei casi previsti, o infine per mancanza dei requisiti relativi all'oggetto. La nullità può aversi anche in altri casi previsti dalla legge. Conseguenza della nullità sarà l'inefficacia del negozio giuridico.*

Come si vede, la nullità è la patologia più grave che può colpire un negozio giuridico in quanto ne provoca l'assoluta mancanza di efficacia. Scendendo di nuovo su un piano "medico" potremmo dire che il negozio giuridico è nato morto, mentre commetteremmo un errore se pensassimo che il negozio sia nato vivo e poi morto. Con ciò si vuol dire che un negozio nullo è come se non fosse mai nato e, quindi, tutto quello che è stato materialmente dato in base a questo negozio potrà essere ripetuto.

L'articolo fondamentale che ci illustra il concetto di nullità è il 1418 del codice civile. Dalla sua lettura possiamo agevolmente dividere i casi di nullità in quattro grandi categorie:

- *Atto nullo perché contrario a norme imperative:* in questo caso la contrarietà di un atto ad una qualsiasi norma imperativa ne comporterà automaticamente la nullità. Stabilendo in generale la nullità degli atti contrari a norme imperative, il legislatore ha inteso comminare questa sanzione anche quando la nullità dell'atto non sia espressamente prevista da una norma. È chiaro che per poter applicare adeguatamente il precetto contenuto dell'articolo 1418 c.c. sarà necessario verificare se la norma violata dall'atto sia o meno imperativa;
- *Atto nullo poiché manca di uno degli elementi essenziali del negozio:* sono i casi previsti dall'articolo 1325 c.c. relativi agli elementi essenziali del negozio giuridico. Sappiamo che la mancanza di uno di questi elementi comporterà la nullità del negozio mentre, con riferimento ai contratti, si avrà comunque nullità quando, oltre alla mancanza degli elementi previsti dall'articolo 1325 c.c., il contratto avrà l'oggetto mancante, impossibile, illecito indeterminato o indeterminabile;
- *Atto nullo perché illecito:* in questo caso il negozio è nullo perché la causa è contraria a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume o perché illeciti sono i motivi quando le parti di un contratto si sono determinate a concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe;
- *Atto nullo perché contrario ad una specifica norma di legge:* a differenza del primo caso, qui per aversi nullità sarà necessario che la legge la preveda speci-

ficamente come sanzione per il compimento del negozio. La nullità potrà scaturire sia dalla violazione di una norma del codice civile sia dalla violazione di norme contenute in leggi speciali.

La nullità può colpire l'intero negozio o una sua parte oppure, ancora, singole clausole. Si parla in tutti questi casi di:

a) nullità totale: quando investe l'intero negozio;

b) nullità parziale: quando investe parti o clausole del negozio. In questo caso il negozio è nullo solo se i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte o clausola colpita da nullità (art. 1419 c.c.).

Non si verifica la nullità quando le singole clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, e si ritiene che tale sostituzione avvenga automaticamente ed indipendentemente dall'indagine sull'essenzialità della clausola di cui al primo comma dell'art. 1419 c.c.

Per stabilire quando la nullità di singole clausole (o parti del) negozio comporti la nullità dell'intero negozio sarà quindi necessario andare a ricercare l'intenzione delle parti, l'intenzione comune nel caso di contratti.

Tale intenzione sarà desunta dal loro comportamento e non certo da sottili indagini psicologiche; in altre parole bisognerà verificare se dal contegno delle parti sarà oggettivamente possibile risalire alla loro intenzione secondo i principi della buona fede e dell'affidamento.

Precisiamo, ancora, che nel caso in cui vi sia nullità parziale, comunque residuerà un negozio giuridico perfetto del tipo voluto dalle parti, e non un altro tipo di negozio come invece accade nell'ipotesi apparentemente simile relativa alla conversione del negozio nullo.

Giurisprudenza

Sulla nullità del contratto contrario a norme imperative.

Sul contratto di appalto che ha a oggetto una costruzione di un immobile privo di concessione edilizia.

Cass. civ. Sez. II, 09-10-2014, n. 21350

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c..

È pur vero che il rigore di tale giurisprudenza è stato mitigato dall'affermazione del principio di diritto in base al quale l'illiceità del contratto di appalto è ravvisabile solo ove esso sia, di fatto, eseguito in carenza di concessione e non pure per il solo fatto che quest'ultima sia rilasciata dopo la data della stipulazione del contratto, di appalto, ma prima della realizzazione dell'opera, posto che non sarebbe conforme alla "mens legis" la sanzione di nullità irrogata per un contratto il cui adempimento sia stato intenzional-

mente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, con una condotta, quindi, aderente al precetto normativo, potendosi il contratto stesso, considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo, mancante al momento della relativa stipulazione.

Fonte De Agostini Giuridica, 2016.

Cass. civ. Sez. I, 19-09-2013, n. 21475

Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera che comporti l'abusiva occupazione di spazio demaniale è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative del codice della navigazione, sicché, non producendo "ab origine" gli effetti suoi propri, né essendo suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., l'appaltatore non può pretendere il pagamento del corrispettivo pattuito, né dell'indennizzo ex art. 1671 cod. civ., irrilevante rivelandosi, altresì, l'ignoranza di tale abusiva occupazione atteso che, nei reati contravvenzionali, la buona fede dell'agente idonea ad escludere l'elemento soggettivo va ricercata in un fattore positivo esterno, che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, e non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge. FONTICED Cassazione, 2013

Un contratto nullo per violazione di norme imperative è nullo, ma è anche nullo quando i contraenti tengano un comportamento contrario a norme imperative? No, secondo la cassazione.

Cass. civ. Sez. I, 10-04-2014, n. 8462 (rv. 630886)

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità.

FONTI CED Cassazione, 2014

In tema di illiceità del contratto per contrarietà a norme imperative, si deve notare che l'ipotesi dell'art. 1418 c.c. è generale, perché il contratto può essere nullo per illiceità della causa, contraria, come nel caso che segue, a norme imperative o di altro elemento del contratto. La nullità della causa per illiceità è espressamente prevista, per gli altri casi, es. nullità che si riferiscono all'oggetto del contratto, si applicherà la disciplina dell'art. 1418 comma 1.

Cass. civ. Sez. II, 30-12-2011, n. 30634

Ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., è nullo il contratto avente ad oggetto le macchine, le parti delle macchine, le attrezzature, gli utensili e gli apparecchi in genere, di cui all'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in riferimento anche agli artt. 72 e 77 dello stesso decreto, qualora tali beni non abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti

dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 27/05/2006)

Cass. civ. Sez. II, 18-09-2013, n. 21398

Il contratto di permuta di cosa presente (nella specie, la proprietà di un terreno) con cosa futura (nella specie, la proprietà di alcune unità immobiliari da costruire sul terreno medesimo), avente come obiettivo l'utilizzazione a fini edificatori di un'area compresa nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia, vietata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d. l. 27 giugno 1985, n. 312, è nullo, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, secondo comma, cod. civ., per illiceità della causa, comportando un'inaccettabile compressione dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, in quanto volto, nel suo contenuto intrinseco, a un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di escludere tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a rimedi di carattere amministrativo, quale la confisca dei beni, né la tipicità della schema negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva dei contraenti in ordine all'antigiuridicità dell'operazione economica compiuta. FONTI CED Cassazione, 2013

Nullità "virtuale" che cioè non riguarda la violazione di una norma specifica che preveda la nullità del contratto. Questa nullità però va esclusa quando vi sia una disciplina legale che sullo stesso caso prevede altra forma d'invalidità, come l'annullabilità.

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 14-12-2010, n. 25222

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, riguarda unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi. FONTI CED Cassazione, 2010

Nullità per contrasto all'ordine pubblico

La nullità di un contratto perché contrario all'ordine pubblico fa riferimento alla violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento, come si vede da queste sentenze.

Cass. civ. Sez. I, 12-11-2014, n. 24159

È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.

FONTI CED Cassazione, 2014

Cass. civ. Sez. II Sent., 07-02-2008, n. 2860

Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvensione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. (Rigetta, App. Genova, 29 Ottobre 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2008

*La contrarietà di un contratto al buon costume si riferisce solo alla morale sessuale?
La cassazione lo esclude*

Cass. civ. Sez. III, 21-04-2010, n. 9441 (rv. 612552)

Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 cod. civ. , la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume. FONTI CED Cassazione, 2010

21.a) Azione di nullità

- *Nozione: è l'azione con cui si intende far dichiarare dal giudice la nullità di un negozio giuridico.*

Abbiamo già detto che un negozio giuridico nullo è come se non fosse mai venuto in esistenza. Il più delle volte, tuttavia, materialmente esiste un negozio giuridico, seppur nullo, e una delle parti potrebbe chiedere all'altra che vi sia data esecuzione.

Proprio per evitare incertezze circa il vizio che affligge il negozio ci si può rivolgere al giudice affinché questo accerti la nullità. L'azione volta a far dichiarare la nullità di negozio giuridico presenta alcune caratteristiche peculiari che il codice civile ci illustra agli articoli 1421 e 1422.

Vediamole analiticamente:

a) *legittimazione all'azione di nullità*: la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. In alcuni casi in cui la legge limita la legittimazione a far valere la nullità del negozio si parla di nullità relativa anche se tale figura è contestata da parte della dottrina;

b) *natura dell'azione*: l'azione è di accertamento perché il giudice non fa altro che dichiarare una situazione già esistente;

c) *rilevabilità d'ufficio della nullità*: la nullità del negozio giuridico può esser fatta valere in giudizio non solo dalle parti ma anche dal giudice quando non vi sia stata specifica richiesta proveniente da una delle parti;

d) *impossibilità di sanatoria*: il negozio nullo non può essere sanato attraverso un nego-